

DESIGNAZIONE DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679)

TRA

DA UNA PARTE

VEM Sistemi S.p.A., con sede legale in 47122 Forlì (FC), Via Don Sebastiano Calderoni, 12, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Forlì-Cesena al n°/CF./P.IVA 01803850401, capitale sociale euro 500.000 i.v., di seguito "VEM", in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Stefano Bossi,

E

DALL'ALTRA

il cliente a cui è intestata, e che ha accettato, l'offerta VEM (di seguito l'"Offerta") che comporta l'esecuzione, da parte di quest'ultima, di operazioni di trattamento di dati personali di titolarità del cliente stesso, di seguito denominato "Cliente",

nei loro rapporti reciproci ai fini della presente di seguito indicati anche come Parti,

premesso

(A) le parti hanno concluso un contratto che prevede, da parte di VEM nei confronti del Cliente, la fornitura dei beni e/o l'erogazione dei servizi indicati in Offerta, che il Cliente ha accettato e di cui la presente designazione è parte integrante, dando così origine al relativo rapporto contrattuale (di seguito il "Contratto");

(B) in virtù del Contratto, VEM potrebbe avere accesso ed effettuare il trattamento dei dati personali, di titolarità del Cliente, esclusivamente in esecuzione degli incarichi affidati e per effetto dell'esatto adempimento del Contratto stesso;

(C) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in caso di esternalizzazione di propri servizi il titolare del trattamento è tenuto a nominare il cessionario Responsabile del trattamento dei dati.

Tutto quanto sopra premesso le Parti pattuiscono quanto segue

VEM Sistemi S.p.A.

47122 Forlì (FC)
Località San Giorgio
Via Don Sebastiano Calderoni, 12
Ph. +39 0543 725005 - Fax +39 0543 725277

I nostri uffici sono a:
Forlì, Milano, Modena,
Padova, Roma, Senigallia

Capitale sociale
Euro 500.000 i.v.
Registro Imprese

FC 01803850401
R.E.A. FC 217998
C.F./P.IVA 01803850401

info@vem.com
vem.com



Art. 1. Valore delle premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.
2. Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse al presente atto e al Contratto di appalto.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente Allegato, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

(a) "Contratto" indica il contratto principale concluso tra le parti.

(b) "Titolare del trattamento" o "Committente" o "Appaltante" o "Cliente", sia in forma singolare sia plurale: indica il soggetto con cui VEM ha stipulato il Contratto principale.

(c) "Responsabile", "Responsabile del trattamento" o "Responsabile principale del trattamento": indica la Società VEM, che il Titolare del trattamento ha designato Responsabile allo scopo di procedere al trattamento dei dati personali di sua titolarità.

(d) "Sub-Responsabile del trattamento" sia in forma singolare sia plurale: indica ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato da Vem sulla base della specifica autorizzazione del Cliente.

(e) "Regolamento": indica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

(f) "Clausole Contrattuali Standard": indicano le clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati personali da un Titolare dell'Unione Europea ad un Soggetto non SEE che agisce come Responsabile, adottate con Decisione della Commissione Europea 2010/87/CE e s.m.i.

(g) "Clausole Contrattuali Standard" e/o "CCS": indicano le clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati personali da un Titolare dell'Unione Europea ad un Soggetto non SEE che agisce come Responsabile, adottate con Decisione della Commissione Europea 2010/87/CE e s.m.i.

Art. 3. Designazione di Responsabile del trattamento.

1. Il Cliente, in qualità di titolare dei trattamenti di dati personali relativi all'oggetto del Contratto, designa la VEM quale Responsabile dei trattamenti di dati effettuati ai sensi di quanto indicato in premessa, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
2. VEM, con la sottoscrizione della presente, accetta detta designazione.

Art. 4. Autorizzazione alla designazione di sub Responsabili del trattamento.

1. Il Committente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, stabiliti all'interno o al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
2. Quando i dati personali sono trattati da Sub-Responsabili stabiliti al di fuori della Unione Europea, il Cliente, con il presente atto, accetta che il Responsabile sottoscriva a suo nome e per suo conto le Clausole Contrattuali Standard per il trasferimento dei dati personali ai suoi Sub-Responsabili stabiliti in paesi terzi.
3. In tal caso VEM è tenuta a darne avviso al Titolare del trattamento, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nella presente convenzione a carico di VEM.

Art. 5. Compiti del Responsabile del trattamento.

1. VEM si impegna a procedere al trattamento dei dati personali per i quali è stata designata, segnatamente ai compiti di cui alla lett. (B) delle premesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento di dati personali che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. VEM si impegna in particolare a procedere a detti trattamenti:
 - i. adottando le più opportune misure atte al rispetto delle modalità di trattamento previste dall'art. 5 del Regolamento, nel rispetto delle eventuali indicazioni del Committente;
 - ii. assistere il Titolare del trattamento, laddove necessario e nella misura in cui ciò sia possibile, con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del medesimo Regolamento;
 - iii. adottando le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento;

- iv. procedendo alla individuazione e alla formazione dei soggetti designati o autorizzati al trattamento, indicando i trattamenti specificamente loro consentiti, nonché impegnandoli affinché siano tenuti allo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Committente;
- v. procedendo alla nomina di uno o più amministratori di sistema, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti nelle forme e con le modalità eventualmente indicate dal Garante per la protezione dei dati personali indicando, se richiesto, i relativi nominativi al Committente;
- vi. procedendo alla nomina dei Responsabili del trattamento, anche per conto del Committente, ogni qual volta VEM si avvalga di un soggetto per il trattamento dei dati, nei limiti in cui ciò sia consentito dal Contratto o dalla presente designazione o dalla normativa vigente;
- vii. mettendo a disposizione del Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi nascenti dalla designazione e consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni e comunque nel rispetto del segreto aziendale, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, informando immediatamente lo stesso qualora, a suo parere, un'istruzione dallo stesso conferita violi il Regolamento o, comunque, ogni altra disposizione in materia di protezione dei dati;

Art. 6. Adempimenti per l'esercizio dell'obbligo di vigilanza.

1. Al fine della vigilanza prevista dall'art. 28, par. 3, lett. (h), del Regolamento, VEM si impegna a compilare e trasmettere i questionari che il Titolare intenda sottoporre al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento di dati personali nonché delle istruzioni impartite dal Titolare medesimo nelle forme di cui al comma che precede.

VEM, laddove proceda alla designazione di sub-Responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare principale, le attività di controllo di cui al capoverso che precede nei confronti di tali ultimi Sub-Responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Committente.

Art. 7. Cessazione del trattamento alla risoluzione della designazione.

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. g) del Regolamento, alla revoca o comunque alla risoluzione della presente designazione il Responsabile del trattamento è tenuto a cancellare o, a scelta del Committente, a restituirgli tutti i dati personali, cancellando le copie esistenti, certificando l'esecuzione di tali adempimenti a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 8. Sopravvenienze normative.

1. Qualora sopravvenienze normative rendano nulla/invalida/inefficacie o comunque facciano decadere la presente, con conseguente necessita di procedere ad una nuova designazione, o comportino la necessita di procedere a modifiche e/o a integrazioni della presente, le Parti si sin da ora a concordare in buona fede la nuova designazione o le necessarie modifiche/integrazioni in modo da rendere i poteri del Responsabile coerenti con i nuovi diritti ed i nuovi doveri che faranno capo a quest'ultimo in ragione di suddette modifiche normative.